



AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 1 DI VIBO VALENTIA

DETERMINAZIONE N° 547 DEL 15/03/2024

OGGETTO: | **AVVISO PUBBLICO PER L'INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER I CITTADINI RESIDENTI NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI VIBO VALENTIA 2024.**

Il giorno quindici del mese di marzo dell'anno duemilaventiquattro

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE 2 - AMBITO TERRITORIALE SOCIALE

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Premesso che il presente provvedimento viene assunto dal sottoscritto per conto dell'Ambito di Vibo Valentia, in quanto Responsabile dell'Ufficio di Piano;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 “*Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165 “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

Visto lo statuto comunale, approvato con deliberazione di C.C. n° 107/1991, integrato e adeguato con deliberazioni di C.C. nn. 29/92, 118/96, 60/2000, 35/2002, 53/2004, 51/2006, 35/2010 e 88/2015;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (11G0160)*”;

Visto il “*Regolamento comunale sul nuovo ordinamento Settori - Servizi - Uffici*”, approvato con deliberazione di G.C. n. 456/2001, integrato e modificato con deliberazioni di G.C. nn. 248/2002, 283/2002, 258/2004, 301/2007, 57/2008, 117/2008, 133/2008, 268/2008, 101/2009, 224/2012 e 18/2015;

Visto il “*Regolamento comunale di contabilità armonizzata*”, approvato con deliberazione di C.C. n. 91 del 21/12/2015 e modificato con deliberazione di C.C. n. 109 del 28/11/2016;

Visto il “*Regolamento comunale dei controlli interni*”, approvato con deliberazione di C.C. n. 1 del 10/01/2013 e modificato con deliberazione di C.C. n. 15 del 26/01/2016;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 99 in data 11/12/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024/2026;

Vista la delibera di Consiglio Comunale 121 in data 22/12/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 13 in data 22/01/2024, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2024/2026, assegnando le relative risorse ai responsabili di spesa;

Visto il decreto del Sindaco n. 15 del 07/03/2024, con il quale sono stati conferiti/modificati gli incarichi dirigenziali;

Richiamato l’art. 147 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n° 267 in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art. 6 del D.P.R. 62/2013, per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interesse né in capo al responsabile del procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente provvedimento”;

Dato atto che ai sensi dell’articolo 80, comma 1 del d.lgs. n° 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti al nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Visto il d.lgs. n° 267/2000, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il d.lgs. n° 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Considerato che, con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione (L.n.190/2012 e D.P.R. 62/2013), non esistono situazioni di conflitto di interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto o che potrebbero pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni del sottoscritto dirigente che adotta il presente atto;

VISTO la L.R. n°23, del 26 novembre 2003, recante “*Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi nella Regione Calabria (in attuazione della Legge n°328/2000)*”;

VISTO la Deliberazione n.210 del 22 giugno 2015, avente ad oggetto “*Ridefinizione degli ambiti territoriali intercomunali e riorganizzazione del sistema dell’offerta per la gestione dei servizi socioassistenziali*” e s.m.i.;

VISTO la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" è la legge nazionale finalizzata a promuovere interventi sociali, assistenziali e socio-sanitari integrati che garantiscano un aiuto concreto alle persone e alle famiglie in difficoltà.

VISTO la Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 e s.m.i., "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)", così come modificata con Legge Regionale n. 3 agosto 2018, n. 26, viene riconosciuta la centralità delle Comunità locali, intese come sistema di relazioni tra le Istituzioni, le persone, le famiglie, le Organizzazioni sociali, ognuno per le proprie competenze e responsabilità, per promuovere il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra le persone;

VISTO la D.G.R. n. 503, del 25 ottobre 2019, avente ad oggetto la "Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali ai sensi della legge n. 328 del 8 novembre 2000 e della legge regionale n. 23 del 26 novembre 2003, la Regione Calabria, ha dato avvio al percorso istituzionale di riforma del welfare locale, attraverso la definizione di un nuovo assetto territoriale che vede gli Ambiti territoriali titolari delle funzioni socio assistenziali responsabili della pianificazione e della realizzazione sul territorio degli interventi e dei servizi sociali, riservando all'ente regionale l'indirizzo, la programmazione e il coordinamento delle politiche sociali;

CONSIDERATO che con la già menzionata D.G.R. n. 503/2019 è stato approvato il Regolamento n.22/2019" PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E VIGILANZA DELLE STRUTTURE A CICLO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE SOCIOASSISTENZIALI, NONCHÉ DEI SERVIZI DOMICILIARI, TERRITORIALI E DI PROSSIMITÀ, con relativo allegato A "REQUISITI GENERALI, STRUTTURALI, PROFESSIONALI, ORGANIZZATIVI DELLE STRUTTURE SOCIOASSISTENZIALI, TIPOLOGIA DI UTENZA CAPACITA' RICETTIVA E MODALITA' DI ACCESSO/DIMMISSIONI" e allegato 1 "TIPOLOGIE STRUTTURE- RETTE - MODALITÀ DI CALCOLO";

PRESO ATTO che il comma 2 dell'Art.7 del Regolamento n°22/2019 della Regione Calabria precisa che "A norma dell'art. 13, comma 2, lett. c) della legge regionale n.23/2003 e s.m.i., le funzioni di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali, delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale e delle Comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni a gestione pubblica o degli enti di cui all'art.1, comma 5, della legge 8 novembre 2000 n. 328, spettano ai Comuni, in forma singola, associata o consorziata, mediante gestione diretta o delegata";

CONSIDERATO la competenza del Comune capo Ambito nelle attività di coordinamento e gestione del sistema sociale di Ambito, con particolare riferimento all'ammissione a retta degli utenti delle strutture socioassistenziali a ciclo diurno e residenziale;

CONSIDERATO che la Regione Calabria trasferisce annualmente i fondi destinati ai servizi di assistenza sociale agli Ambiti della regione, i quali programmano la destinazione degli stessi, a seguito di precisi atti di indirizzo e/o coerentemente con le linee guida degli stessi (FNPS, FRPS e FNA);

CONSIDERATO che per l'accesso ai servizi socioassistenziali di competenza:

- *σπερτα* al Comune Capo Ambito il compito di autorizzare l'utente e assumere l'onere della relativa retta o l'erogazione dei titoli per l'acquisto dei servizi;
- *λαχχεσο* dell'utente a un servizio socio assistenziale (sia di ambito che fuori ambito) può avvenire solo dopo la presa in carico dello stesso utente da parte del Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito;

CONSIDERATO l'Art. 23 del Regolamento n.22/2019, allegato alla D.G.R. n. 503/2019, "Individuazione degli operatori ai fini dell'erogazione dei servizi sociali" che evidenzia come:

- *Ι Χομυνι* capo Ambito, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, individuano i soggetti presso cui acquistare o ai quali affidare i servizi sociali tra quelli autorizzati, accreditati e iscritti all'Albo avvalendosi delle seguenti modalità:

- αχθυστο di servizi e prestazioni dai soggetti del terzo settore, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge regionale n. 23/2003 e s.m.i., mediante accordi/contratti stipulati con i fornitori, iscritti in una apposita sezione dell'Albo, che si dichiarano disponibili a erogare i servizi, secondo tariffe e caratteristiche qualitative preventivamente concordate e ivi indicate, anche a favore di utenti in possesso dei titoli per l'acquisto dei servizi sociali di cui all'articolo 27 della legge regionale legge regionale n. 23/2003 e s.m.i.;
- αφφιδαμτο della gestione dei servizi ai soggetti del terzo settore, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, e dell'articolo 14, comma 5, della legge regionale n. 23/2003 e s.m.i.;
- χονπενζιόνι con le organizzazioni di volontariato di cui al d.lgs. 117 del 3 luglio 2017.

VISTA:

- la Delibera n. 499 del 26/09/2023, avente ad oggetto: Modifiche alla D.G.R. n. 503 del 25 ottobre 2019 relativa a "Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 e ss.mm.ii." e s.m.i.", con cui la Regione Calabria ha approvato:

- l'Allegato denominato "Regolamento recante modifiche al Regolamento 25.11.2019 n. 22";
 - l'Allegato 1 concernente "Tipologie Servizi - rette – modalità di calcolo;
 - l'Allegato denominato "Modifiche all'Allegato A al Regolamento 22/2019;
- e che con la stessa Deliberazione n. 499/2023, ha inoltre stabilito che:
- l'Allegato 1 sostituisce integralmente l'Allegato 1 alla D.G.R. 735/2022;
 - tutti i servizi socioassistenziali autorizzati al funzionamento hanno l'obbligo di conformarsi alle disposizioni dettate dal "Regolamento recante modifiche al Regolamento 25.11.2019 n. 22" e dall'Allegato denominato "Modifiche all'Allegato A al Regolamento 22/2019, **tutte le disposizioni di cui all'Allegato 1 (nuovo regime tariffario, modalità di determinazione della compartecipazione, livelli di ISEE) trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2024;**
- la Delibera n. 512 del 29/09/2023, avente ad oggetto: MODIFICHE alla D.G.R. n. 503 del 25 ottobre 2019 relativa a "Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 e s.m.i." e s.m.i. - Presa d'Atto parere Terza Commissione Consiliare n. 30/12^- "la Regione Calabria:
- ηα πρεσο atto del parere positivo n. 30/12^ espresso dalla Terza Commissione Consiliare nella seduta del 28 settembre 2023, in merito alla Deliberazione di Giunta n. 499 del 26 settembre 2023 ed ai relativi allegati, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 8 e all'art. 29, comma 7 della legge regionale n. 23/2003;
 - ηα αππροατο definitivamente gli allegati alla D.G.R. 499/2023;

DATO ATTO CHE

- Per una corretta collocazione dell'utente nel servizio più adatto è necessaria una accurata valutazione delle condizioni sociali e cliniche dell'utenza da parte del Servizio Sociale Professionale costituito c/o il Comune Capo Ambito e, ove necessario, anche con l'ausilio della Unità di Valutazione dell'ASP territoriale di competenza;

- La Regione Calabria provvede di anno in anno al trasferimento di risorse per la copertura dei servizi di cui alla presente;

- L'Ambito Territoriale di Vibo Valentia sulla scorta delle disponibilità finanziarie del bilancio annuale corrente instaura rapporti amministrativi con le strutture regolarmente accreditate, al fine di erogare le relative quote di integrazione retta per gli ospiti ammessi mediante istanza di cui al presente avviso;

CONSIDERATO

- Che il contributo per il pagamento della retta, omnicomprensivo di I.V.A., è finalizzato a garantire alle persone minori, adulti e disabili un adeguato percorso di assistenza, qualora temporanea o continuativa, ovvero di interventi di sostegno necessari, che non possono essere garantiti se non mediante l'inserimento in servizio idoneo;

- Che il contributo concesso dal Comune capo Ambito per i servizi erogati a favore di persone minori, adulti e disabili autorizzate all'accesso ai servizi socioassistenziali di ambito, è erogato nel rispetto dei

Determinazione Settore 2 - Ambito Territoriale Sociale n. 547 del 15/03/2024

principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata e libertà di scelta;

- Che la misura del contributo ammonta alla differenza tra il valore della retta e l'eventuale quota sostenibile a carico degli utenti, se non diversamente disposto;
- Che i requisiti di ammissione per la fruizione dei servizi di cui al presente avviso sono in generale stabiliti dalla normativa in vigore: DGR 503/2019 e s.m.i. e Linee guida FNA;
- Che, per quanto non esposto nel presente documento si fa riferimento alla normativa in vigore;
- Che la compartecipazione dell'utente è stabilita con apposito regolamento, per come disposto dalla normativa in vigore;
- Che la situazione personale/familiare sarà valutata da parte del Servizio Sociale dell'Ufficio di Piano per individuare le eventuali prestazioni e/o servizi richiesti;
- Che l'erogazione del contributo può avvenire solo dopo la presa in carico dello stesso utente da parte del Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito ed alla effettiva disponibilità di posti in assistenza;
- Che il Servizio sociale professionale valutata la condizione dell'utente può proporre servizio alternativo all'istituzionalizzazione;
- Che per motivi d'urgenza, le procedure di accoglienza possono essere derogate su disposizione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, che ha l'obbligo di informare il Comune di residenza dell'utente entro 24 ore dall'avvenuta accoglienza per l'adozione del provvedimento consequenziale;
- Che il Comune Capo Ambito procede alle dimissioni degli utenti secondo quanto previsto dalla normativa in vigore e nello specifico. Nel caso di adulti in difficoltà (da 18 a 64 anni), il ricovero di un ospite può essere autorizzato per un massimo di 24 mesi decorsi i quali l'Ambito deve elaborare, se ancora necessari, sostegni diversi dai percorsi di istituzionalizzazione;
- Che l'inserimento di utenti in struttura fuori ambito può avvenire solo in caso di assenza di servizio residenziale, semiresidenziale o domiciliare in Ambito, valutata la necessità da parte del Servizio sociale professionale e sempre e solo a seguito di autorizzazione preventiva dell'Ambito territoriale di riferimento;
- Che ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n.23/2003 e s.m.i. il collocamento dell'utente nella Struttura e l'erogazione del contributo, avviene a fronte di un preciso e motivato progetto elaborato dal Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano costituito c/o il Comune Capo Ambito nel quale dovranno essere previsti:
 - obiettivi;
 - progetto mirato al recupero complessivo della situazione al fine del superamento, ove possibile, dello stato di bisogno con indicazione della tempistica;
 - verifica dei risultati;

Il periodo di erogazione del contributo è commisurato al raggiungimento degli obiettivi nei tempi indicati dal progetto.

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all'emanazione di evidenza pubblica per consentire l'avvio delle procedure di presa in carico e ammissione a retta per le annualità di competenza;

CONSIDERATO che il presente atto non determina alcun onere a carico dell'Ente, in assenza di determinazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano circa l'ammissione a retta dell'utente richiedente;

VISTA la L.R. n°23 del 26 novembre 2003, recante "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della Legge n°328/2000), la D.G.R. n. 503/2019 e, ritenuta la propria competenza;

ATTESTATA, sulla scorta dell'istruttoria la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate

DETERMINA

Determinazione Settore 2 - Ambito Territoriale Sociale n. 547 del 15/03/2024

DI APPROVARE l'AVVISO PUBBLICO PER LA PRESA IN CARICO E L'AMMISSIONE ALL'INTEGRAZIONE RETTA RIVOLTA ALL'UTENZA CHE INTENDE USUFRUIRE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI DI AMBITO VALERE SU FNPS, FRPS e FNA" e del modello di istanza allegato al medesimo avviso pubblico;

DI NOTIFICARE il presente provvedimento ai comuni dell'Ambito Territoriale di Vibo Valentia per la pubblicazione sui rispettivi Albi pretori;

DI ACCERTARE la regolarità del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art.4,5,6,7 della legge 241/1990, reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI ACCERTARE, altresì, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – contabile di cui all'art. 147 – bis, comma 1 del D.lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente atto;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on – line del Comune di Vibo Valentia e nella sezione della pagina web Ambito Territoriale sociale.

Il Dirigente

Responsabile del Settore 2 - Ambito Territoriale Sociale

Dott. Domenico Libero Scuglia

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla Presente Determinazione si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147-bis/1 del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Il Dirigente
Responsabile del Settore 2 - Ambito Territoriale Sociale

Dott. Domenico Libero Scuglia

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)